



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "PADRE O. OLIVIERI"-PENNABILLI
Prot. 0005959 del 13/12/2021
01-01-09 (Uscita)

Oggetto: adempimento obbligo vaccinale, App. VerificaC19 e green pass rafforzato e **nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2.**

Premessa

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **comprende**, dunque, **il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi)** e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

Chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (*booster*) nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2. (Circolare ministero della salute n. 0056052-06/12/2021)

Facendo seguito alle circolari prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRES e prot. n° 53886-25/11/2021-DGPRES, visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 751 (CTS) della seduta del 3/12/2021 si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, nei soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, nelle tempistiche/modalità raccomandate, è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (*booster*), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione).

Ai fini del completamento del ciclo primario di vaccinazione si ribadisce inoltre che:

- nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, che non sono stati vaccinati entro i 12 mesi dalla guarigione, è indicato procedere il prima possibile con un ciclo primario completo (due dosi di vaccino bivalente o una dose di vaccino monodose);
- nei soggetti che contraggono un'infezione da SARS-CoV-2, entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione.

Trascorso successivamente un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal ciclo vaccinale primario così completato, è quindi indicata la somministrazione di una dose di richiamo (*booster*), ai dosaggi autorizzati per la stessa.

I destinatari dell'obbligo vaccinale

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, **la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività**



lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo **determinato e indeterminato**.

Pare dunque possa **ritenersi escluso dall'obbligo** vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il **personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso**, come nel caso di collocamento **fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale**.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data **del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale**.

Stante il tenore letterale dell'art. 4-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – che si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, l'obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici.

A verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID-19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte del personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento.

In caso di inadempimento dell'obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

Personale esterno alla scuola

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l'estensione della previsione dell'art. 2, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli altri, **al personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica**, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di **ampliamento dell'offerta formativa**, agli **addetti alle mense**, alle **pulizie**, ecc.

Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico.

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione “Io torno a scuola” del sito istituzionale di questo Ministero (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

Resta fermo l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell'art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”).



Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere **omessa o differita** *"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"*.

In tal caso, il **dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.** (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Le procedure di controllo

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – prevede che i soggetti anzidetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale **saranno fornite**, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, **indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.**

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il **dirigente scolastico**, senza indugio, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:**

- a) la **documentazione comprovante l'effettuazione** della vaccinazione;
- b) l'**attestazione relativa all'omissione o al differimento** della stessa;
- c) la **presentazione della richiesta di vaccinazione** da eseguirsi in un termine **non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;**
- d) l'**insussistenza dei presupposti per l'obbligo** vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto **lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).**



Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, **in via transitoria**, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute "*raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione*".

La sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. **All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i **destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi**. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.



Le sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata " *nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500*".

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

[Come posso verificare un green pass rafforzato?](#)

Prima di scansionare il QR code, seleziona sul tuo dispositivo con il quale procedi manualmente al controllo del green pass, la tipologia di verifica:

"base" per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;

"rafforzata" per certificazione da vaccinazione o guarigione.

Assicurati di utilizzare sempre la tipologia di verifica più appropriata in base alla normativa e al contesto in cui effettui la scansione. (es: sistema semplificato SIDI per le Scuole in corso di aggiornamento)

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sul sito governo.it: [apre una nuova finestra su governo.it](http://governo.it).

"Occorre ricordare che per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi dedicati esclusivamente all'uso scolastico, in alcune Province non è richiesto il green pass agli studenti con età maggiore ai 12 anni."

Si Allega:

-Informativa privacy integrata con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che sarà nuovamente aggiornata in base dalle indicazioni operative e procedure da adottarsi, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del Ministero dell'Istruzione.

Il Dirigente Scolastico

Giovanna Marani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD
(Art.45 – Valore giuridico della trasmissione),ss.mm.ii e norme collegate



**INFORMATIVA PRIVACY
INTEGRAZIONE VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”
[Aggiornato al 10/12/2021]**

Ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del rapporto con l’Istituto Scolastico mediante l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare. Di seguito le specifiche.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E FINALITA’

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo ultimo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, in applicazione di un obbligo legale a cui il Dirigente Scolastico, Titolare del trattamento, è sottoposto nonché di eseguire un compito di interesse pubblico ai sensi dell’Art. 6, paragrafo 1 lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento inoltre è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante come previsto dall’Art. 9, paragrafo 2, lettera g) del medesimo Regolamento UE. Ai sensi dell’Art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito con modificazioni dalla L. 87/2021, introdotto dall’Art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 nonché dal D.P.C.M. 17/06/2021 ss.mm.ii., a far data dal 01/09/2021 e fino al termine dello stato di emergenza, il Dirigente Scolastico o un suo delegato richiederà, a chiunque acceda ai locali dell’Istituto, l’esibizione del Certificato Verde (green-pass), consentendo l’accesso esclusivamente a chi, in seguito alla lettura del codice QR Code mediante l’applicazione “VerificaC19”, risulterà possedere i requisiti di accesso.

Dal 13/09/2021 è stata implementata una nuova funzionalità di verifica automatizzata tramite il Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute, con la finalità di consentire ai Dirigenti Scolastici o loro delegati, il possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 in corso di validità del personale docente e A.T.A. per consentire agli stessi l’accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio.

Dal 15/12/2021, in applicazione del D.L. 172/2021, è introdotto per il personale scolastico, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dal virus SARS-CoV-2. L’adempimento dell’obbligo vaccinale viene verificata, per il solo personale scolastico, nei modi sopra esposti (controllo individuale mediante APP o massivo tramite piattaforma SIDI) ma con riferimento alla certificazione verde “rafforzata”.

Per i lavoratori della scuola che non risultassero in regola con il Certificato Verde rafforzato (Super green- pass), il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’attestazione medica recante l’omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Il Dirigente Scolastico o il suo delegato, consulterà la schermata dell’applicazione “VerificaC19” che fornirà i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso). Si precisa che la visione dell’esito del controllo (verde, blu o rosso) non consente al soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito. Nel caso di verifica “VERDE” o “BLU”, consentirà l’accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare tale informazione, nel caso di verifica “ROSSA” invece, comunicherà al Dirigente Scolastico il nominativo del soggetto a cui sarà stato impedito l’accesso a fini documentativi, per consentire al datore di lavoro l’applicazione delle sanzioni amministrative nonché per il computo dei giorni di assenza ingiustificata che condurranno, se del caso, alla sospensione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo (Dirigente Scolastico o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l’età evidente) potrà procedere alla verifica dell’identità del soggetto controllato richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP “VerificaC19”. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale di cui all’art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale un’apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso



la singola istituzione scolastica mediante un'interazione tra il sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la piattaforma nazionale-DGC.

L'Istituto si avvale quindi della possibilità di eseguire il controllo massivo del possesso della certificazione verde mediante tale portale ad opera del Dirigente Scolastico o suo delegato. Per i lavoratori della scuola che non risultassero in regola con il Certificato Verde rafforzato (Super green- pass), il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, l'attestazione medica recante l'omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali relativi al controllo del certificato verde ossia nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso), saranno consultati da parte del Dirigente Scolastico o del suo delegato a norma di quanto previsto all'Art. 13 comma 2 lettera c) del D.P.C.M. del 17/06/2021 e ss.mm.ii. Tramite SIDI verranno gestite esclusivamente le informazioni riferite al personale docente e A.T.A. per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica ed in particolare i dati ad esso riferibili saranno nome, cognome, tipologia di personale (docente o A.T.A.) e Istituzione Scolastica in cui presta servizio oltre all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde in corso di validità. Sono trattati inoltre i log applicativi che tratteranno la user-ID del soggetto che ha effettuato l'interrogazione, l'esito della richiesta, l'elenco dei Codici Fiscali dei lavoratori verificati e la data e l'ora della verifica. Le informazioni di cui sopra sono riferibili indifferentemente ai dati relativi al controllo della Certificazione Verde di base quanto di quella rafforzata.

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancata esibizione del certificato verde, di base o rafforzato che sia, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché la sospensione del rapporto di lavoro come previsto dal medesimo Decreto Legge.

CONCLUSIONI

La presente rappresenta, per semplicità ed esigenze di brevità, una integrazione della informativa di base fornita all'atto della costituzione del rapporto e di tutte le integrazioni già emesse.

Tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a quanto non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell'informativa citata.

Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Dirigente Scolastico, Titolare del trattamento, all'indirizzo rn812004@istruzione.it e/o il R.P.D./D.P.O. all'indirizzo e-mail privacy@sicurezzaoggi.com

Il Dirigente Scolastico

Giovanna Marani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD
(Art.45 – Valore giuridico della trasmissione),ss.mm.ii e norme collegate*